CONSORZIO PRIULA
CONTARINA SPA
CONSORZIO TV TRE

IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

La Spezia
Incontro con i Comuni del 15/04/2013

1. **Normativa**
2. **La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali**
3. **Il passaggio a TARES**
4. **Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione**
5. **Esclusioni e riduzioni**

Normativa

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta TARES) è istituito a copertura dei costi per la gestione dei rifiuti urbani e per la copertura dei costi dei servizi indivisibili (?) dei comuni.

E' stato introdotto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (convertito con Legge n. 214/2011) successivamente modificato:

- ✓dall'art. 1 – comma 387 – della Legge di stabilità 2013 n. 228/2012
- ✓dall'art. 1-bis del D.L. 14/01/2013 n. 1
- ✓dall'art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35

Decorre dal 1° gennaio 2013 e dalla medesima data sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (art. 14, comma 46):

- ✓sia di natura patrimoniale (TIA 1 e TIA 2)
- ✓sia di natura tributaria (TARSU)
- ✓l'addizionale ex-ECA

E' fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale.

Normativa

Natura giuridica “poliedrica” o “pluricefala”:

- *tributo* (rifiuti)
- *corrispettivo* (rifiuti, tariffa puntuale)
- *imposta* (maggiorazione servizi indivisibili)
- *addizionale* (tributo provinciale)

Un nuovo *genus* di entrata!

Normativa

Soggetto attivo

- ✓ Il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Soggetti passivi

- ✓ Chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse).
- ✓ In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- ✓ Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile **del versamento** del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Normativa

Commisurazione

- ✓alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- ✓Fino all'attuazione delle disposizioni per l'allineamento dei dati catastali, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile delle superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA 1 o TIA 2.

- ✓il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare l'80 per cento della superficie catastale.

Normativa

Commisurazione

La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali** del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti** conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione….

Quota Fissa

+

Quota Variabile

….in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Copertura

100%

Normativa

- ✓ L'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 39724 del 29 marzo 2013 in merito alle modalità di interscambio dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio ("*Portale per i Comuni*" e "*Sistema di Interscambio*");

- ✓ Qualora fossero presenti scostamenti significativi, i Comuni possono segnalare le incongruenze all'Agenzia delle Entrate;

- ✓ I Comuni provvederanno a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili.

Normativa

Con il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (articolo 10, commi 2 e 3) sono state apportate queste modifiche **valide solo per il 2013:**

1) la scadenza e il numero delle rate di versamento potranno essere anticipate rispetto al previgente termine fissato a luglio, anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, mediante atto deliberativo da pubblicarsi anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;

Normativa

Questo significa che:

a) i Comuni dovranno definire scadenza e numero delle rate di versamento del tributo (con propria deliberazione che dovrà essere pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento, anche sul sito web istituzionale);

b) la prima rata non dovrà più essere versata a luglio come previsto al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/11, ma potrà essere anticipata compatibilmente con il termine di 30 giorni sopra richiamato;

c) la deliberazione di cui sopra sarà adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo per gli Enti che ancora non avessero provveduto;

Normativa

d) per il versamento delle prime due rate del tributo, ad eccezione dell'ultima rata, potranno essere utilizzate le modalità di pagamento già in uso per i vigenti prelievi (TARSU, TIA 1 o TIA 2)

e) tali pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta per l'anno 2013 a titolo di TARES;

Normativa

2) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata a mezzo mod. F24 o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale;
3) per effetto del versamento della maggiorazione direttamente a favore dello Stato, non verrà applicato il comma 13-bis del citato art. 14 del D.L. 201/2011 e pertanto i trasferimenti erariali per l'anno 2013 non saranno ridotti in misura corrispondente all'ammontare del gettito della maggiorazione prima prevista a favore del Comune;
4) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard;

Normativa

5) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

6) sono state escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie non solo a civili abitazioni, ma in generale a tutti i locali tassabili, (comprendendo, quindi, anche le utenze non domestiche) purché non siano detenute o occupate in via esclusiva.

1. Normativa
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali
3. Il passaggio a TARES
4. Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione
5. Esclusioni e riduzioni

La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali

- ✓ L'art. 14, al comma 13, prevede che al nuovo tributo venga applicata una **maggiorazione pari al 0,30 euro per metro quadrato**, elevabile fino a 0,40 euro (solo dal 2014), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- ✓ **Alla maggiorazione si applicano le medesime agevolazioni** - di cui ai commi da 15 a 20 - previste per il tributo comunale sui rifiuti (comma 21);

- ✓ Dal 01/01/2014 **i trasferimenti statali ai Comuni sono ridotti** in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard (comma 13-bis).

1. Normativa
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali
3. **Il passaggio a TARES**
4. Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione
5. Esclusioni e riduzioni

Da TARSU a Tares

I Comuni nel 2013 devono:

1) istituire la nuova entrata;
2) approvare il Regolamento;
3) nelle more del Regolamento, fissare le rate e le scadenze (30gg. dopo pubblicazione secondo l'art. 10 del D.L. 35/2013);
4) Dotarsi (a cura del gestore) di un Piano Economico Finanziario con copertura del 100% dei costi (vedi anche le Linee Guida Ministeriali per la redazione del Piano Finanziario e l'elaborazione delle Tariffe) approvato dall'autorità competente (ATO, se istituite, soggetto che affida il servizio);
5) determinare le Tariffe (att.ne però all'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011);
6) decidere chi riscuote le Tariffa.

La tariffa corrispettivo

Il comma 29 dell'art. 14 prevede la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo.

Le linee guida ministeriali chiariscono :

- ✓ il concetto di "misurazione puntuale": non è necessario che i rifiuti conferiti dalla singola utenza vengano pesati in fase di conferimento (prevista la misurazione tramite rilevazione del dato volumetrico),
- ✓ è sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati.

La tariffa corrispettivo

La tariffa avente natura corrispettiva continua ad essere applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 31).

Alla tariffa avente natura corrispettiva si applica l'I.V.A. che verrà portata in detrazione all'imposta versata ai fornitori, e pertanto non entra come costo nel P.E.F. (ciò viene ribadito anche nelle linee guida ministeriali)

1. Normativa
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali
3. Il passaggio a TARES
4. **Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione**
5. Esclusioni e riduzioni

Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione

Il comma 35, come modificato dalla Legge di Stabilità e dal D.L. 35/2013, prevede che:

- ✓ i Comuni possono affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo/tariffa ai soggetti che già svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e il servizio di accertamento e riscossione;
- ✓ il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato con il modello F24 o apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni previste per l'F24, in quanto compatibili (ad esclusione delle prime due rate del 2013 che possono essere versate con le modalità di pagamento previgenti);
- ✓ il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre (ad esclusione del 2013) con possibilità per i Comuni di variare la scadenza e il numero di rate.

1. Normativa
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali
3. Il passaggio a TARES
4. Modalità di riscossione della tariffa e della maggiorazione
5. Esclusioni e riduzioni

Esclusioni e riduzioni

Esclusioni pertinenze

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Esclusioni e riduzioni

Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Esclusioni e riduzioni

Esclusioni/riduzioni per i rifiuti "fuori privativa"

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 10).

Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 18).

Esclusioni e riduzioni

Riduzioni per mancanza/carenza di servizio

Nelle **zone in cui non e' effettuata** la raccolta, il tributo e‘ dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 16).

Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20% in caso di **mancato svolgimento o interruzione** del servizio di gestione dei rifiuti (comma 20).

Esclusioni e riduzioni

Altri aspetti sulle riduzioni

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 17).

Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (comma 19).

Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13 (comma 21).

CONSORZIO PRIULA
CONTARINA SPA
CONSORZIO TV TRE

Grazie dell'attenzione